

Il Consiglio direttivo dell'Ordine dei Biologi dell'Emilia-Romagna Marche (di seguito Ordine), nella seduta del 23 Gennaio 2023 - Delibera n.1/2023, e successiva seduta del 07 Luglio 2025 Delibera n.165/2025 ha approvato il seguente regolamento.

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI BIOLOGI

TITOLO I — Istituzione dell'albo dei Biologi

Art. 1 Istituzione dell'Albo dei Biologi

Viene istituito

col D.M. del 23/03/2018 e relativa tenuta dell'Albo differita dall'art 9, comma 3 della legge 3/2018. Per l'esercizio della professione di Biologo, in qualunque forma giuridica svolta, è necessaria l'iscrizione all'Albo.

Art. 2 Iscrizione all'Albo dei Biologi

Per l'iscrizione all'albo è necessario:

- a) avere il pieno godimento dei diritti civili;
- b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;
- c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine.

Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all'Albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.

Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza.

Chi intende iscriversi all'Albo deve produrre idonea domanda (allegato A) e attestazioni o autocertificazione ai sensi di legge (allegato B), previste dal presente regolamento.

Sulla domanda d'iscrizione il Consiglio Direttivo delibera, nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione. Accertata la sussistenza delle condizioni richieste, il Consiglio dispone l'iscrizione nell'Albo. La deliberazione deve essere in ogni caso motivata.

Le decisioni del Consiglio dell'Ordine sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo sono notificate entro venti giorni allo interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Art. 3 Richiesta di iscrizione per trasferimento

È in facoltà dell'iscritto in un Albo Territoriale di chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo del Territorio dove ha trasferito o intenda trasferire la propria residenza.

Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione per il Biologo / Biologo junior che si trovi sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare o che sia sospeso dall'esercizio della professione.

La domanda dev'essere presentata, a mezzo PEC o A/R o su portale informatico, all'Ordine Territoriale nella quale il Biologo / Biologo junior si trasferisce.

A corredo della domanda deve essere prodotto soltanto un certificato rilasciato dal Presidente dell'Ordine nel cui Albo l'interessato si trova iscritto, e attestante:

- a) la non sussistenza, su conforme deliberazione del Consiglio di alcuna delle cause preclusive indicate dal comma precedente;
- b) la regolarità della iscrizione con l'indicazione della data e del titolo di essa;
- c) gli eseguiti pagamenti dei contributi ai sensi degli art.4,14 e 21 del D.l. 13/09/1946, n.233.

Il Consiglio delibera sulla base del predetto certificato.

Si applicano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli.

L'iscrizione conseguita nel nuovo Albo è comunicata all'Ordine o Collegio di provenienza, che provvede alla conseguente cancellazione e trasmette all'altro Ordine o Collegio la documentazione dell'interessato

Art. 4 Cancellazione dall'Albo dei Biologi

La cancellazione dall'Albo è deliberata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi:

- a. di perdita del godimento dei diritti civili;
- b. di accertata carenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b) L.3/2018;

- c. di rinuncia all'iscrizione;
- d. di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;
- e. di trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5 L. 3/2018.;
- f. di morte.

La cancellazione, tranne nei casi di cui alla lettera c) e f) L. 3/2018, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi.

La domanda di cancellazione per cessata attività professionale (rinuncia all'iscrizione) deve essere comunicata tramite compilazione di apposita modulistica (Allegato C).

La domanda di cancellazione va presentata, a mezzo PEC o A/R o su portale informatico, entro il 30 novembre di ogni anno, corredata di copia di documento di identità, per avere effetto nell'anno successivo; se la domanda perviene all'Ordine successivamente a tale data, è dovuto il versamento per intero della quota per l'anno successivo.

La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

Art. 5 Numerazione dell'Albo dei Biologi

La precedente decaduta numerazione dell'Ordine Nazionale dei Biologi viene sostituita da nuova numerazione alfanumerica, secondo i seguenti criteri:

- ERM_ : codificante l'Ordine di appartenenza, tra quelli a livello nazionale, dove ERM è la sigla identificativa del territorio Emilia-Romagna Marche
- lettera "A" per il Biologo senior, provvisto di laurea magistrale e abilitazione, o "B" per il Biologo Junior, provvisto di laurea triennale e abilitazione;
- numerazione progressiva ad almeno quattro cifre, assegnata a partire dalla data di prima iscrizione del più anziano all'ex Albo ONB.

Es. ERM A1234

Ai Biologi, già iscritti a ONB, viene modificato d'ufficio, all'atto di approvazione del presente regolamento, il precedente numero di iscrizione, secondo i criteri sopra descritti. Agli stessi viene data formale comunicazione e assegnato un tempo di 30 giorni per l'aggiornamento del proprio timbro professionale.

I nuovi iscritti all'Albo dell'Ordine prendono la numerazione successiva all'ultimo iscritto all'ex ONB.

TITOLO II — Modulistica dell'albo dei Biologi

Art. 6 Modalità di iscrizione all'Albo dei Biologi

L'iscrizione all'Ordine dei Biologi dell'Emilia-Romagna Marche si consegue secondo le previsioni dell'art. 8 della Legge 24 maggio 1967, n. 396, fermo restando i requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della stessa Legge.

Per ottenere l'iscrizione nell'Albo dei Biologi, a norma dell'art. 5 della citata Legge 396/67, occorre inoltrare la domanda, completa di tutta la documentazione necessaria, tramite PEC all'indirizzo segreteria.ordinebiologiemiariomagnamarche@pec.it indicando nell'oggetto: "Domanda di Iscrizione", o via raccomandata A/R con ricevuta di ritorno,

È necessario allegare la seguente documentazione:

- a) **Domanda di iscrizione** (Allegato A);
 - b) **Dichiarazione sostitutiva di certificazioni** (Allegato B)
 - c) **Una foto digitale** formato tessera (solo fronte) o due foto formato tessera firmate sul retro nella raccomandata;
 - d) **Fotocopia di un documento di riconoscimento** in corso di validità (accertarsi che siano leggibili tutti i dati e la data di scadenza) e del codice fiscale;
 - e) **Copia delle ricevute di pagamento** da effettuarsi mediante oppure bollettino postale o Pago Pa :
- Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara: 168,00€ sul c/c 8003 - Tasse e concessioni governative, Causale: "Cognome Nome - Iscrizione Ordine Biologi Emilia Romagna Marche," o bollettini precompilati: 8617 (tipo di versamento: Rilascio);
 - Ordine dei Biologi dell'Emilia-Romagna Marche

Art. 7 Precisazioni

I dati anagrafici devono essere riportati in modo completo. In caso di doppio nome o cognome è necessario darne indicazione in modo esattamente corrispondente al documento d'identità e al codice fiscale, i cui dati devono coincidere.

In caso di residenza all'estero occorre indicare un domicilio professionale in Italia.

Il D. L. 185 del 29 novembre 2008 e successive integrazioni, prevede che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunichino ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata. È quindi necessario che tutti gli iscritti si dotino di un indirizzo PEC, personale e nominativo, attraverso i privati gestori oppure usufruendo del servizio gratuito offerto dall'Ordine. Coloro che intendano avvalersi della PEC offerta dall'Ordine devono farne espressamente richiesta al momento dell'iscrizione. Si precisa che al momento della cancellazione la casella PEC concessa dall'Ordine verrà chiusa d'ufficio.

I versamenti iniziali devono essere effettuati prima della presentazione della domanda di iscrizione.

I titoli di studio conseguiti (Laurea, Dottorato, Specializzazione, Master) nonché il superamento dell'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Biologo/Biologo Junior devono essere autocertificati secondo quanto disposto dalla Legge 445/2000.

.Gli importi devono essere versati per intero anche se l'iscrizione avviene nel corso dell'anno poiché la quota non viene ricalcolata sulla base della data di presentazione della domanda.

L'importo della quota annuale per gli anni successivi verrà approvata in sede di bilancio (precisiamo che non si pagano nuovamente né i diritti di segreteria né le tasse e concessioni governative).